



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

sul ricorso iscritto al n. 12179/2019 R.G. proposto da:

SRL E PER ESSA, domiciliato ex lege in

-ricorrente-

contro

CURATELA FALLIMENTO SDF COSTITUITA SICILIA

SCARL, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA
EMPEDOCLE RESTIVO 82, presso lo studio dell'avvocato
CASTAGNETTA ALESSANDRA (che lo
rappresenta e difende

-controricorrente-

nonchè

contro

SRL

IN

LIQUIDAZIONE

-intimato-

avverso il DECRETO al n. 14049/2018 emesso da TRIBUNALE

PALERMO il

14/03/2019

Si discute di un'opposizione al passivo fallimentare per crediti - derivanti da mutui fondiari - non ammessi dal g.d. in difetto di idonea documentazione.

L'opposizione è stata a sua volta respinta in quanto basata su una pluralità di cessioni di credito; cessioni che il tribunale ha ritenuto non supportate documentalmente in vista della conclusione circa la titolarità del credito in capo all'opponente. Il ricorso, affidato a tre motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB, violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 cost. e omesso esame di fatti decisivi), è inammissibile. Il tribunale ha deciso sulla scorta di una valutazione di fatto.

Ha ritenuto la inidoneità probatoria dei documenti versati in atti poiché non consentivano la ricostruzione delle cessioni di credito onde pervenire a sostenere la legittimazione sostanziale dell'istante.

Al riguardo ha esaminato tutta la documentazione esibita e ha rilevato che la parte si era limitata a produrre documenti (precetto, pignoramento e prospetti riepilogativi dei mutui) non decisivi al fine di corroborare la titolarità del credito. I motivi di ricorso si palesano finalizzati a sovvertire simile valutazione, che però - adeguatamente motivata - resta insindacabile in cassazione in quanto basata sull'esame - appunto - dei documenti.

Questa Corte ha già chiarito che è sempre onere specifico del soggetto che chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento dare la prova del proprio diritto sotto tutti i profili in cui lo stesso viene ad articolarsi; e le previsioni del TUB (art. 58), nel prevedere la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di

sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (cfr. Cass. Sez. 1 n. 4116-16, Cass. Sez. 1 n. 22548-18, Cass. Sez. 1 n. 5617-20). La questione atteneva (e attiene) alla prova della titolarità del credito, vale a dire al fatto costitutivo dell'insinuazione che fin dall'inizio avrebbe dovuto considerarsi al centro dell'onere della prova; in tal senso nessun ulteriore documento si sarebbe potuto legittimamente produrre nel corso del giudizio di opposizione; invero, in ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato ma solo entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall. (Cass. Sez. 1 n. 29421-23).

Né dal ricorso emerge che una qualsivoglia istanza fosse stata formulata in funzione di una qualche rimessione in termini. Ne consegue che il ricorso può essere definito ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità, essendo generico anche il terzo motivo, rivolto alla motivazione del decreto, siccome in contrasto con la soluzione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U n. 8053-14). Propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Si comunichi ai difensori delle parti

Roma, il 17/02/2025

Massimo Ferro